

Disoccupazione - Sussidi ed indennità di disoccupazione - Domanda cui viene chiesta all'Amministrazione l'ammissione all'integrazione salariale - Mancanza di sottoscrizione - Determina l'inefficacia della domanda - Per l'impossibilità di ricondurre la manifestazione di volontà ad alcun soggetto.

Disoccupazione - Sussidi ed indennità di disoccupazione - Domanda cui viene chiesta all'Amministrazione l'ammissione all'integrazione salariale - Mancanza di sottoscrizione - Integrazione della stessa oltre il termine stabilito dall'art. 2 comma 1, ultimo periodo, l. n. 427 del 1975 - Declaratoria di inammissibilità - È atto dovuto.

Consiglio di Stato, Sez. VI – 22.11.2010 n. 8130 – Pres. Barbagallo – Rel. Polito - C.C.C. spa (avv. Rimini) – INPS (avv.ti Coretti, Stumpo, Tadris) - **Avvocato dello Stato Fiorentino**

La sottoscrizione della domanda con cui viene richiesta all'Amministrazione la concessione di un beneficio o l'ammissione all'esercizio di diritti e prerogative (nella specie, domanda di ammissione all'integrazione salariale) costituisce elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che la sua mancanza determina la non riconducibilità della manifestazione di volontà ad un soggetto determinato e l'inefficienza ad esplicare gli effetti negoziali cui la domanda stessa è preordinata.

La declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione all'integrazione salariale, se integrata dalla firma oltre il termine stabilito dall'art. 2 comma 1, ultimo periodo, l. n. 427 del 1975, viene a configurarsi come atto dovuto e strettamente vincolato al dato normativo e resiste, quindi, ad ogni censura di eccesso di potere per tardività o insufficienza dell'istruttoria, vizio peculiare agli atti espressione di potestà discrezionali.

FATTO e DIRITTO 1). In data 8.10.1993 la soc. C.C.C., quale affidataria di lavori di costruzione della rete fognaria acque nere e completamento viabilità dell'agglomerato industriale di Elmas, avanzava domanda all'INPS per l'autorizzazione al pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria per sospensione dei lavori, indicando in dettaglio le ore non lavorate, il periodo di sospensione e le unità di personale interessate.

Con nota in data 14.06.1994 l'INPS comunicava che la domanda, esaminata dalla competente Commissione provinciale, era stata respinta per mancanza della sottoscrizione.

Avverso detta determinazione il Presidente della Commissione ricorreva al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti che confermava la decisione di rigetto.

Contro la statuizione reiettiva la soc. C.C.C. ricorreva avanti al T.A.R. per motivi di violazione della circolare del Direttore generale dell'INPS n. 28988 del 26 febbraio 1990, sottolineando che, ai sensi delle direttive diramate dell'Istituto di previdenza, la mancata sottoscrizione della domanda avrebbe dovuto comportare tutto al più una richiesta di regolarizzazione della stessa e non il suo rigetto.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso, riconoscendo l'insussistenza delle condizioni per procedere alla sanatoria dell'atto incompleto.

Contro la pronuncia del T.A.R. la soc. C.C.C. ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del Tribunale regionale insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituito i giudizio l'INPS che ha contrastato i motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 22 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è da respingere.

2.1). Non è in contestazione che la sottoscrizione della domanda con cui viene richiesta all'Amministrazione la concessione di un beneficio o l'ammissione all'esercizio di diritti e prerogative costituisce elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che la sua mancanza determina la non riconducibilità della manifestazione di volontà ad un soggetto determinato e l'inefficienza ad esplicare gli effetti negoziali cui la domanda stessa è preordinata (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, n. 1832 del 31.03.2010).

La Società istante invoca, a sostegno della regolarizzazione della domanda, le direttive impartite dall'INPS il 26 febbraio 1990, volte a raccomandare il tempestivo esame della completezza formale delle domande di ammissione all'integrazione salariale, con specifico riguardo alla presenza della sottoscrizione; ciò al fine di prevenire ogni comminatoria di nullità e la possibilità di rinnovare ed integrare la domanda in osservanza del termine decadenziale per l'ammissione a trattamento in questione, stabilito dall'art. 2, comma primo ultimo periodo, della legge n. 427 del 1975 in *"25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro"*.

Osserva il Collegio che la direttiva innanzi richiamata impone agli uffici dell'INPS competenti all'istruttoria delle pratiche volte ad ottenere il beneficio dell'integrazione salariale una prassi amministrativa ispirata a canoni di efficienza e funzionalità.

Tuttavia la regola organizzativa interna, quanto alle modalità di trattazione delle pratiche, non può risolversi nella disapplicazione di una norma di rango superiore ove questa, come nel caso di cui è controversia, condizioni ad un termine certo e decadenziale la richiesta di ammissione al beneficio di legge.

Segue che il difetto di tempestiva istruttoria dell'ufficio dell'INPS, nel cui ambito deve accertarsi la carenza della sottoscrizione della domanda di integrazione salariale, non può comportare la deroga al termine di presentazione stabilito dall'art. 2, comma primo ultimo periodo, della legge n. 427 del 1975 ai fini di una sanatoria postuma della domanda irregolare.

La declaratoria di inammissibilità della domanda, se integrata della firma oltre il termine innanzi richiamato, viene, inoltre, a configurarsi come atto dovuto e strettamente vincolato al dato normativo e resiste, quindi, ad ogni censura di eccesso di potere per tardività o insufficienza dell'istruttoria, vizio peculiare agli atti espressione di potestà discrezionali.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Ragioni equitative determinano la compensazione fra le parti di spese ed onorari del giudizio.

(Omissis)